



# COMUNE DI VELLETRI

## SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

### IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' SCADENZA PAGAMENTI IMPOSTA ANNUALE PER L'ANNO 2012

Visto il Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, Capo I, e successive modificazioni ed integrazioni;  
Viste le tariffe in vigore per l'imposta comunale sulla pubblicità, approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 in data 26.11.2009 e confermate con delibera G.C. n.32 del 10.03.2011;  
Preso atto che con la richiamata deliberazione, a seguito della dichiarazione del dissesto finanziario, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità sono state determinate sulla base della misura massima di tariffa per i Comuni collocati nella classe III previste dalle disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

si informa che

entro il **31 GENNAIO 2012** devono essere effettuati i pagamenti dell'imposta annuale sulla pubblicità.

L'imposta va calcolata applicando le tariffe in vigore, in rapporto alla tipologia e dimensione dell'impianto pubblicitario.

Ricordiamo che è soggetta all'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in forme visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da questi luoghi percepibile, se svolta nell'esercizio di un'attività economica.

Devono pagare l'imposta tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno mezzi attraverso i quali diffondono messaggi pubblicitari nell'esercizio di attività economiche.

Il pagamento dell'imposta va effettuato per mezzo di conto corrente postale n. 11124781 intestato a: " VELLETRI SERVIZI SPA – RISCOSSIONE AFFISSIONI E PUBBLICITA' ".

I contribuenti per qualsiasi informazione sui pagamenti possono rivolgersi direttamente presso gli uffici Tosap-Affissioni e Pubblicità della Velletri Servizi Spa (tel. 06 9631533 – fax 06 96153479) in Viale dei Volsci 57, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 8,30-12,30 e il giovedì anche 15,30-17,30.

Per pubblicità annuali se l'importo è superiore a € 1.549,37 è consentito il pagamento in n. 4 rate trimestrali anticipate.

Si devono limitare al solo pagamento dell'imposta, entro il termine previsto, tutti coloro che sono titolari di pubblicità già in corso dagli anni precedenti. Per le nuove pubblicità il pagamento dell'imposta e la presentazione dell'apposita dichiarazione deve avvenire prima dell'inizio della pubblicità ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 507/1993.

La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di variazione della pubblicità, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

Si ricorda, infine, che l'art. 10, comma 1, lett. c), della Legge 28.12.2001, n. 448, ha stabilito l'esenzione dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate è dovuta una sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta.

Il contribuente che non abbia effettuato il versamento entro il termine prescritto potrà tuttavia provvedere ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, mediante l'istituto del ravvedimento operoso: dovrà in tal caso versare, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, la sanzione ridotta contestualmente al tributo dovuto ed agli interessi calcolati in base al tasso legale vigente con maturazione giorno per giorno.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO  
DOTT.SSA RAMONA VANNELLI